



**PARCO ADDA NORD**  
Trezzo sull'Adda

sigla

**Det.**

numero

**245**

data

**27/12/2017**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D. LGS. 42/2004 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE IN AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RIF. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PRATICA N. 49/2017 INTESTATA A GIANLUCA BACCHIO

**Il Direttore**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

Il Sig. Gianluca Bacchio, con nota di cui al prot. 1566 del 23.05.2017 ha avanzato istanza intesa ad ottenere la compatibilità paesaggistica rispetto ad opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica per interventi eseguiti in Via Rivolta n. 2, su immobile catastalmente identificato al foglio 27, Mapp. 38, 39, 171, sub. 701, 702, in comune di Cassano D'Adda (MI);

La Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Città Metropolitana di Milano ha espresso, in rapporto alle opere stesse, parere obbligatorio e vincolante favorevole senza prescrizioni (Nota prot. 2893/2017);

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "...5, *Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. [...]*" è necessario provvedere a redigere una perizia al fine di definire il corrispettivo della sanzione da applicare;

VISTA la perizia di stima redatta dall'Ufficio Urbanistica in data 21/12/2017, dalla quale si evince che il corrispettivo da applicare quale sanzione è pari ad Euro 3.500,00;

RITENUTA meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto del Parco Adda Nord, art. 17;

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE la perizia predisposta dall'Ufficio Urbanistica in data 22/12/2017, allegata alla presente;
3. DI DARE ATTO che le conseguenti somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, saranno destinate ai sensi del successivo comma 6 per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
4. DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore  
CAPETTA CRISTINA /  
INFOCERT SPA